

"CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P./ITAS ASSICURAZIONI SPA"

Polizza / **Tutela Legale soci F.I.A.I.P.**

NOTA INFORMATIVA

Tutela Legale soci F.I.A.I.P. - edizione 12/2011

"CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P./ITAS ASSICURAZIONI SPA" **Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P.**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A . INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

→1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale di Itas Assicurazioni S.p.A., sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67.

Telefono 0461.891711 - www.gruppoitas.it - e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it

Itas Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 11/04/1974 (G.U. n. 101 del 18/04/1974) ed è iscritta all'albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00045 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo ISVAP.

→2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 6.822.954,00 euro, di cui 5.000.000,00 di euro di capitale sociale e 1.576.829,00 euro di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è di 1,82 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato **senza tacito rinnovo** (cioè **a scadenza automatica**), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

→3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha stipulato con ITAS ASSICURAZIONI SPA una "Convenzione Assicurativa", a favore dei propri aderenti, rivolta all'assicurazione della Tutela Legale di **Agenti di Affari in Mediazione (Agenti Immobiliari/Mandatari a titolo oneroso)**, iscritti nell'apposito ruolo, di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1989 n.39, aggiunto dall'Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative, istituito presso le Camere di Commercio, nonché di **Agenti di Affari in Mediazione Creditizia** (iscritti nell'apposito albo e ruolo di cui all'Art.16 della Legge n. 108/96 istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi).

Il prodotto Tutela Legale assicura il pagamento delle spese legali e peritali occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extra giudiziale e giudiziale. Le spese garantite sono indicate all'art. 11.2 della polizza.

Le spese vengono garantite nei seguenti ambiti (vedi art. 21):

- vertenze di tipo Penale;
- vertente per inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008;
- vertente per inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. n. 196/03;

AVVERTENZA:

Il massimale assicurato è indicato sul certificato assicurativo nonché all'art. 11 di polizza.

Le garanzie offerte prevedono le seguenti esclusioni/limitazioni di garanzia:

Art. 8 – Periodo di Assicurazione;

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione;

Art. 12 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione;

Art. 13 – Insorgenza del caso assicurativo;

Art. 18 – Estensione territoriale;

Art. 22– Esclusioni.

AVVERTENZA

Sono inoltre previsti i seguenti limiti e/o franchigie:

Art 21.3 - D. Lgs. 81/2008 (opposizione avverso sanzioni amministrative di importo non inferiore ad €. 250,00).

Illustrazione meccanismi di limitazione all'indennizzo

Esempio 1 - Meccanismo di funzionamento del massimale:

Massimale indicato sul frontespizio di polizza	€ 11.000,00
Spese legali	€ 9.000,00
Spese peritali	€ <u>3.000,00</u>
Totale oneri	€ 12.000,00
Importo rimborsabile	€ 11.000,00

Esempio 2 - Meccanismo di funzionamento dell'importo determinato per le controversie relative a contestazioni previste all'art. 21.3 "d.lgs. 81/2008"

Si riceve una sanzione amministrativa pari ad € 150,00.

In questo caso, le spese legali relative ad un eventuale opposizione e/o impugnazione, avverso il provvedimento amministrativo, NON sono garantite in quanto l'importo della sanzione è inferiore ad € 250,00 (valore minimo previsto in polizza).

→ 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio – nullità**AVVERTENZA**

Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall'art. 1 delle Condizioni di assicurazione.

→ 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Itas Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di assicurazione.

Esempio: *In corso di contratto l'attività svolta dal contraente muta da commerciale ad industriale.*

→ 6. Premi

Il contratto ha durata annuale, e il premio ha frazionamento unico anticipato.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.

Presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

→ 7. Rivalse – Recupero somme**AVVERTENZA**

Il contratto non prevede azioni di rivalsa nei confronti del contraente ma unicamente azioni di recupero degli importi pagati a titolo di garanzia nei soli confronti dei soggetti terzi soccombenti nell'azione giudiziale e sino a concorrenza di quanto corrisposto all'Assicurato.

Si rimanda all'Art. 17 – Recupero somme – delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

→ 8. Diritto di recesso**AVVERTENZA****• Diritto di recesso**

Visto che la copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, per un anno (o per un periodo assicurativo inferiore all'anno a seconda del momento del pagamento del premio), senza tacito rinnovo, non è previsto il diritto di recesso.

• Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di rischio non in corso (art. 7)

→ 9 . Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

→ 10. Legge applicabile al contratto

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

→ 11. Regime fiscale

Al contratto viene applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

→ 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Con riferimento all'articolo 1913 del Codice Civile "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro" si precisa che **in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro i termini di legge (articolo 1913 Codice Civile) da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto (articolo 1915 Codice Civile).**

La Denuncia è diretta all'acquisizione tempestiva, oggettiva e completa delle circostanze dell'evento. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'art. 14 – "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale" delle Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale soci F.I.A.I.P.

→ 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

**ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. – Servizio Reclami – Via Mantova, 67 – CAP 38122 Trento (TN)
Fax 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it.**

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ISVAP (www.isvap.it), Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 00187 Roma Italia, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'ISVAP, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

→ **14. Arbitrato**


AVVERTENZA

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, come previsto dall'art. 16.7 delle Condizioni che regolano l'assicurazione di Tutela Legale.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti attribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Ermanno Grassi
Il Direttore Generale
ITAS Assicurazioni S.p.A.

GLOSSARIO

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula il contratto.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Società	la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Val Piave S.p.A.) che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE TUTELA LEGALE SOCI F.I.A.I.P.

Contraente	F.I.A.I.P., che stipula l'assicurazione in favore dei propri aderenti;
Tutela Legale	L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 162-164-173 e 174.
Sinistro o caso assicurativo	Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.
Unico caso assicurativo	Il fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.